

Richieste di parere in merito all'attività di estetista.

Alle CPA del Veneto  
LORO SEDI

In risposta alla nota del 27/01/2010 prot. 138, della Commissione provinciale per l'artigianato di Padova con la quale si chiedeva se debba ritenersi superato il parere di codesta Commissione regionale relativamente alla competenza delle Commissioni provinciali per l'Artigianato in tema di accertamento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di estetista (nota prot. n. 29221/59.05 del 5.5.2008), la scrivente Commissione esprime parere positivo.

Infatti, alla luce dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 21/2007 che aveva abrogato l'art. 8 della Legge Regionale n. 29/91 e della Legge n. 40/2007, la competenza delle Commissioni provinciali per l'Artigianato all'accertamento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di estetista è venuta definitivamente meno, pertanto, la competenza ad accertare il possesso dei requisiti professionali di estetista è posta in capo ai Comuni in sede di presentazione della DIA, come evidenziato in riferimento alla nota della Regione Veneto prot. n. 653570 del 23.11.2009 e specificato nella DGR 440/2010 art. 8 e nella Legge regionale 29/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE  
Avv. Andrea Galtarossa

Referenti istruttoria:  
dott. Luca Polesello (tel 041\_2795879)  
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.  
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)  
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato  
LP/  
C:documenti/cra2010/pareri10/PDestetisti